

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

### **Art.1 – Oggetto del servizio**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Castelnuovo del Garda (VR) ai sensi del d.lgs 209/2005 e s.m.i.

### **Art.2 – Prestazioni oggetto del servizio**

Il Broker si impegna a fornire al Comune di Castelnuovo del Garda supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via principale e non esaustiva:

1. identificazione, valutazione ed analisi delle situazioni di rischio (ed individuazione delle coperture occorrenti) che dovessero manifestarsi nel corso della prestazione del servizio di brokeraggio, con continuo monitoraggio dell'adeguatezza delle coperture, anche in relazione all'emanazione di nuove normative, ai mutamenti del mercato assicurativo e alle esigenze dell'Amministrazione;
2. impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato volto ad ottimizzare le protezioni attive e passive e limitare i costi a carico dell'Ente, comprendente le indicazioni relative ai premi ottenibili dal mercato, i costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive e quelli per la stima preventiva dei beni;
3. monitoraggio ed analisi dei costi delle coperture, valutazione del relativo rapporto costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti, impostazione del programma assicurativo e personalizzato dell'Amministrazione;
4. assistenza e consulenza nella predisposizione delle procedure delle gare assicurative e predisposizione con congruo anticipo rispetto alla scadenza, dei disciplinari di gara e dei capitolati speciali d'appalto, opportunamente aggiornati all'evoluzione legislativa e di mercato, nonché assistenza in fase di esperimento di gara ed in fase contrattuale qualora richiesto dalla stazione appaltante. Resta inteso che il Broker non potrà ingerirsi di sua iniziativa nelle scelte collegate all'individuazione delle compagnie di assicurazione;
5. gestione dei sinistri attivi e passivi, compresi quelli già verificatisi e pendenti alla data di aggiudicazione del servizio, in collaborazione con gli uffici del Comune a ciò preposti, con particolare riferimento al contenimento dei tempi di liquidazione e con obbligo di riferire in merito all'esito di tutti i sinistri trattati. Valutazione sull'apertura di sinistri di particolare complessità segnalati dal Comune ed analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle Compagnie assicurative in ordine alla risarcibilità del danno, verifica sulla corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie. In caso di danno entro la soglia di franchigia prevista in polizza, il Broker dovrà esprimere una propria valutazione in merito, oltre che trasmettere copia della perizia redatta dal perito della compagnia assicurativa ed ogni altra documentazione idonea a consentire il nulla osta dell'Ente per la liquidazione al danneggiato;
6. assistenza nella gestione ordinaria delle polizze (comprese quelle in corso alla data di affidamento del servizio oggetto della presente gara d'appalto) con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti, pagamento dei premi, segnalazione di

- eventuali adempimenti obbligatori nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative soluzioni (es. recesso in caso di sinistro da parte della Compagnia di Assicurazione) ogni oltre altra connessa attività di gestione successiva alla stipula;
7. consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo, in particolare:
    - a favore di Amministratori e di dipendenti che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria, ivi compresa l'attività di formazione ed informazione attraverso riunioni e documentazione illustrativa, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori rischio;
    - per convenzioni o contratti che il Comune vada a stipulare con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché nella verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme di convenzione o del contratto e nell'individuazione degli obblighi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni del Comune;
    - rilascio di pareri di congruità in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione a garanzia delle responsabilità da questi derivanti ;
  8. tempestiva trasmissione di novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e trasmissione delle novità proposte dalle Compagnie di assicurazione;
  9. messa a disposizione di un servizio telematico che agevoli l'Ente nel monitoraggio sullo stato dei sinistri, relativamente a tutte le polizze in essere, in ordine alle varie fasi e casistiche che possono evidenziarsi (es. apertura, riserva, contenzioso, ecc.) e creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dall'Ente;
  10. elaborazione di reports semestrali sulla situazione dei sinistri (con indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito ed indicazione dell'andamento della sinistrosità e dello stato dei sinistri aperti);
  11. elaborazione di un rapporto annuale sulla congruità ed efficacia del programma assicurativo in essere e sull'attività svolta dal broker nell'arco temporale di riferimento, contenente indicazioni, suggerimenti, proposte volte a migliorare e salvaguardare la copertura assicurativa dell'Ente e a tale scopo dovrà pertanto dovrà essere garantito almeno un incontro annuale presso la sede comunale;
  12. resa di pareri su questioni in materia assicurativa o attinente.
  13. servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.

### **Art. 3 – Durata dell'incarico**

L'incarico avrà la durata di anni quattro, con decorrenza 08.05.2018, e con possibilità di proroga di mesi sei nelle more dell'indizione ed esecuzione di una nuova gara.

L'appalto cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI del broker a causa della cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del d.lgs 209/2005.

#### **Art. 4 – Importo a base d’asta e corrispettivo del servizio**

Il servizio di brokeraggio assicurativo di cui al presente capitolato non comporta per l’Ente alcun onere diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi, o quant’altro in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze assicurative.

Ai soli fini della determinazione dell’ammontare della cauzione provvisoria, si rende necessario procedere ad una stima del valore dell’appalto.

Tale valore viene stimato applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative in essere, la percentuale di provvigione fissa del 5% per le polizze RCA e ARD e del 10% per le restanti polizze diverse dalla RCA e ARD moltiplicando l’importo così ottenuto per gli anni di durata dell’appalto.

Il valore così ottenuto dell’appalto è quantificato in **Euro 21.507,24**. Si tratta di un importo meramente indicativo che non impegna in alcun modo e a nessun titolo l’Ente.

Si informa che attualmente la percentuale di provvigione pagata è pari al 10% sui rami diversi da RCA e pari al 5% sui rami RCA e ARD.

La provvigione spettante al Broker troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo affidamento dei servizi assicurativi esistente, successivamente alla scadenza naturale del loro termine o all’eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

L’Amministrazione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Società di assicurazione.

La percentuale di provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedimento d’appalto per la stipulazione delle polizze assicurative.

Il broker è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in oggetto.

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto l’espletamento del servizio non comporta rischi d’interferenza con il personale comunale; pertanto, tenuto conto anche che trattasi di prestazione di natura intellettuale, non si è proceduto alla redazione del documento di valutazione rischi (DUVRI) di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i.. Tuttavia è obbligo per l’impresa concorrente, in relazione all’esecuzione diretta dei servizi, indicare in sede di offerta i costi propri dell’impresa relativi alla sicurezza, relativi al servizio in oggetto ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs 50/2016 “

#### **Art. 5 – Situazione assicurativa del Comune di Castelnuovo del Garda (VR)**

Le polizze assicurative stipulate dall’Amministrazione Comunale, in vigore al momento dell’indizione della presente procedura di gara sono di seguito elencate per un ammontare annuo di premi assicurativi pari ad euro 73.631,45:

#### **Prospetto riepilogativo polizze 2017/2018 – Comune di Castelnuovo del Garda**

TIPO POLIZZA	Premio annuo IMPONIBILE	Premio annuo LORDO	Scadenza	Note
All Risks Patrimonio – Unipol Sai	€ 17.213,38	€ 21.043,36	31.12.2019	Regolazione lorda 2017 € 0,00
RCT/O- Aig. Europe	€ 22.000,00	€ 26.895,00	31.12.2018	Regolazione lorda 2017

				€ 2.298,87
RC Patrimoniale (colpa lieve) – Lloyd's of London	€ 4.340,95	€ 5.306,81	31.12.2018	Regolazione lorda 2017 € 1.784,10
Infortuni cumulativa – Unipol Sai	€ 2.302,44	€ 2.360,00	31.12.2018	Regolazione lorda 2017 € 1.100,00
ARD dip. e amm.ri in missione - Itas	€ 1.000,00	€ 1.135,00	31.12.2018	Regolazione lorda 2017 € 0,00
ARD veicoli dell'Ente – Itas	€ 7.402,24	€ 8.400,00	31.12.2019	Regolazione lorda 2017 € 0,00
RCA Libro matricola – Allianz	€ 7.420,87	€ 8.491,28	31.12.2019	Regolazione Lorda 2017 € 0,00
<b>Totale premi annui</b>	<b>€ 61.679,88</b>	<b>€ 73.631,45</b>		

#### **SPECIFICAZIONE:**

La copertura RCT/O per tutto il periodo contrattuale con la AIG EUROPE Limited di Milano presenta una franchigia frontale di Euro 7.500,00 e una clausola SIR di euro 7.500, 00, per cui l'assicurazione entra in vigore dopo i primi Euro 7.500,00 per sinistro, importo che resta a totale carico dell'assicurato quale "Self Insurance Retention" n (S.I.R.) per ciascun sinistro.

Di conseguenza l'Amministrazione Comunale ha affidato la gestione degli incarichi sotto franchigia allo Studio Consulenze di Zefferino Tirimaghi – con sede a Verona, Via Euclide 6, la cui scadenza è al 31.12.2018.

#### **Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'incarico**

Il broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune.

Dovrà assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'Amministrazione assicurando altresì trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione che risulteranno aggiudicatari dei contratti assicurativi.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, non può impegnare il Comune se non preventivamente autorizzato né può sottoscrivere documenti contrattuali, formulare disdette, modificare obblighi precedentemente assunti, per conto del Comune.

Il Comune nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti la sussistenza del contratto di brokeraggio assicurativo e le generalità del Broker.

Nel rapporto contrattuale instaurato il broker dovrà:

- predisporre entro i tempi concordati il materiale necessario agli uffici del Comune per operare nella perfetta correttezza e nel rispetto delle normative vigenti;

- fornire tutta la consulenza ed assistenza precontrattuale e contrattuale necessaria a tutelare esclusivamente gli interessi assicurativi del Comune;
- attenersi scrupolosamente alle direttive del Comune;
- riferire in merito all'esito di tutti i sinistri trattati.

## **Art. 7 - Obblighi delle parti contraenti**

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara ed all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- seguire quanto proposto con il piano di lavoro presentato in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Ente, assicurando adeguata assistenza di personale idoneo, dietro semplice richiesta degli uffici competenti;
- relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Ente;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- avvisare tempestivamente l'Ente dei rinnovi e dei premi in scadenza, al fine di evitare scoperture assicurative oltre ad avvisare tempestivamente delle eventuali prescrizioni per tutti i sinistri che si verificheranno, in modo tale da consentire all'Ente di interromperle.

Il Comune si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente con le compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

## **Art. 8 – Pagamento dei premi assicurativi**

Nell'ambito della gestione delle polizze assicurative, il Comune provvederà alla liquidazione dei premi (relativi a contratti di assicurazione stipulati, prorogati e/o rinegoziati) al Broker aggiudicatario previa comunicazione da parte del medesimo dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti, da effettuarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze. La corresponsione al broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna ad inviare gli originali delle polizze e delle appendici opportunamente quietanzate. In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o da parte della

compagnia, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Amministrazione, pertanto il pagamento fatto a favore del broker sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per l'Amministrazione stessa. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D. Lgs 209/2005 e s.m.i. e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, lo stesso sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

I pagamenti avverranno esclusivamente tramite conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il broker aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

### **Art. 9 – Referente del broker**

Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

### **Art. 10 – Responsabilità del broker**

Il broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

Il broker è responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Alla data di presentazione dell'offerta il broker dovrà aver stipulato, come da normativa vigente, un'idonea polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali a garanzia della responsabilità professionale verso terzi nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali obbligandosi, in caso di aggiudicazione, di tenere detta polizza, o altra equivalente per tutta la durata del contratto e destinata al risarcimento dei danni nei confronti del Comune.

Il broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato, purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

### **Art. 11 – Divieto di subappalto**

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

#### **Art. 12 – Cauzione definitiva**

Il Broker aggiudicatario dovrà costituire deposito cauzionale definitivo a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% dell'importo contrattuale riferito all'intero periodo di appalto, da costituire mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa nei modi e nei termini previsti dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

La riduzione dell'importo della fideiussione è consentita nei limiti e con le modalità di cui all'art. 93 del citato Decreto Legislativo.

L'impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **Art. 13 – Polizza assicurativa**

Prima della stipulazione del presente contratto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di Responsabilità civile per negligenza ed errori professionali con un massimale di almeno € 2.500.000,00, così come prevista dal D. Lgs 209/2005 e comunicare successivamente eventuali variazioni.

#### **Art. 14 – Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali ed applicazione delle penali**

In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale e nell'offerta tecnica del Broker, il Comune provvederà a formulare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, assegnando al broker un termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte.

Nel caso in cui tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo, a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, per rispetto ai termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali indicate nel presente capitolato e nell'offerta tecnica, fatta salva la richiesta di risarcimento integrale dell'eventuale danno arrecato.

Per il ritardo nei pagamenti dei premi, dipendenti dal broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative, oltre all'applicazione della penale nella misura massima, l'Amministrazione si riserva la rivalsa nei confronti dell'impresa per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi ad essa stessa o a terzi nel periodo di scopertura oltre all'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'Amministrazione si riserva a seguito dell'erogazione di tre penali, di procedere alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In ogni caso l'Ente si riserva di informare degli inadempimenti l'ISVAP e l'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

## **Art. 15 – Clausola anticorruzione**

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016, il concorrente all'affidamento del servizio di committenza ausiliaria, sub specie di servizio di brokeraggio assicurativo, per la procedura di affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Castelnuovo del Garda, sarà tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, di assenza di conflitto di interessi, impegnandosi, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, a segnalare senza ritardo l'insorgere di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura d'appalto per la quale è stato affidato il servizio di committenza ausiliaria.

## **Art. 16 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, senza alcun genere di indennità e compenso al broker aggiudicatario, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato o al verificarsi di eventi o inadempienze che verranno ritenute particolarmente gravi.

In tal caso saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

L'incarico cesserà automaticamente ed immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI di cui Al D. Lgs n. 209/2005 da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso venga dichiarato fallito.

Anche in tale caso resta fermo il diritto dell'Ente di procedere per i danni subiti e di ottenere il risarcimento dei danni.

L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione del preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza di ogni annualità.

In caso di revoca o di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per un qualsiasi motivo, il Comune si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo miglior offerente per l'assegnazione del Servizio.

## **Art. 17 – Spese ed accessori**

Sono a carico del broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica.

## **Art. 18 – Controversie**

Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti all'esecuzione o all'interpretazione del presente contratto, qualora non sia fattibile comporre in accordo tra le parti, sarà competente il Foro di Verona.

## **Art. 19 – Richiamo a disposizioni di legge**

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia.

## **Art. 20 – Trattamento dei dati**

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni ciascuna delle due parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente Capitolato.